



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella **sede municipale**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	7	<u>GUERRA MARCO</u>	SI		
2	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI	8	<u>PELLEGRINI MATTEO</u>	SI		
3	<u>TONNI CAROLA</u>	SI	9	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI		
4	<u>CERESA DANIELE</u>	SI	10	<u>GUEZZARI SAMIRA</u>	SI		
5	<u>CATTANE NADIA</u>	SI	11	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI		
6	<u>CERESA LUCA</u>	SI					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco -** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria Delibera n. 5 del 19/03/2024 Avente per oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL “METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N°363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE N°389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023.”

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 Del 28/03/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 (quadriennale), così come stabilito dal "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" emanato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione n°363/2021/R/Rif del 03/08/2021. Tale Piano Economico Finanziario pluriennale è soggetto ad aggiornamento biennale.

ATTESO che con Deliberazione n. 389/2023/R/Rif del 03/08/2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, dei Piani Economico-Finanziari 2022 – 2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che, per i comuni, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/202, il termine per validare i PEF tramite l'Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 rimane fissato al 30 aprile 2024, Questa data non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal Decreto interministeriale del 25 luglio 2023;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il Comune di Barghe ha approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 11/12/2023;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1, della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 03/08/2023 che recita: *"la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale"*.

DATO ATTO che il Comune di Serle, il quale svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore, Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, secondo quanto previsto dal comma 7.1 della delibera ARERA 363/2021/R/Rif, l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario - PEF 2024 – 2025 con le modalità previste dal Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR – 2), così come aggiornato con Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 03/08/2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; (Allegato 1)

VISTO il “Piano Economico Tariffario anno 2024” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; (Allegato 1)

CONSIDERATO altresì che il comma 683 della Legge di Stabilità per il 2014 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio stesso di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che il comma 688 della Legge di Stabilità per il 2014 dispone che *“il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno di due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato”*;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con Regolamento comunale;
- il Piano Economico Tariffario per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevede, per l'anno 2024, un costo complessivo di € 131.559,00 suddiviso in costi fissi totali € 46.354,00 e costi variabili totali in € 85.205,00;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività. La suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così determinata:
 - 72,50% a carico delle utenze domestiche,
 - 27,50% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'Ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2023, è stato approvato il Regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto della propria Delibera n. 5 Del 19/03/2024 Avente per oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL “METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N°363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE N°389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023.”;
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2024 come risultanti da prospetto allegato e relativo alle componenti utenze Domestiche e utenze Non Domestiche;
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024.
6. **DI DARE ATTO** che, entro trenta giorni dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF unitamente a tutti gli allegati, saranno inviati ad ARERA per l’approvazione definitiva;
7. **Di dare atto che** con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come risultante dal PEF 2023;
8. Di determinare i singoli costi di forniture varie come indicati nell’allegato B;
9. Di fissare i coefficienti di determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche nella misura individuata nel prospetto allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale.
10. **DI DARE ATTO** che, sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla Provincia;
8. **DI DARE ATTO** che, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/Rif, a decorrere dall’1 gennaio 2024, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI sono addebitate due componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe corrispettive.
9. **DI STABILIRE** che il pagamento avverrà in due rate con le seguenti scadenze: 31 maggio e 30 settembre con possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio;
10. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 15/03/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 15/03/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
